INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO COMUNE DI COMO E DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO – ANNO 2023

Relazione metodologica ed esplicativa

Premessa

Il D.Lgs. 118/2011 con l'art. 11 bis definisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate.

La redazione del Bilancio Consolidato è disciplinata, oltre che dal citato D.Lgs. 118/2011, dal "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" che costituisce l'allegato n. 4/4 al decreto stesso, così come modificato dal D.M. 11 agosto 2017.

Innanzitutto, il Principio contabile definisce il Bilancio consolidato come quel "documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso". È quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come unica entità economica.

Lo scopo del bilancio consolidato è pertanto la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo "Comune di Como" e non solo dell'Ente che funge da capogruppo. Affinché tale rappresentazione sia reale, è necessario includere nel consolidamento quelle entità significative, ossia influenzate in qualche modo dalla capogruppo, al fine di evitare una rappresentazione "distorta" del gruppo stesso.

Percorso metodologico

Le modalità operative per la redazione del bilancio consolidato sono definite nell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011. La redazione del bilancio è preceduta da operazioni preliminari che sono suddivise in tre macrofasi:

- 1) definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) e dell'"Area di Consolidamento" e predisposizione degli "elenchi" di cui al punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, con la valutazione dei casi di irrilevanza, e approvazione da parte della Giunta degli stessi;
- 2) predisposizione delle direttive e delle linee guida e trasmissione delle stesse alle entità da consolidare, poiché la capogruppo dovrà farsi carico di verificare la corretta integrazione dei bilanci, la corretta applicazione del Principio contabile e dei criteri di valutazione, specificando eventuali discordanze nella Nota integrativa;
- 3) identificazione delle informazioni da chiedere alle partecipate per la nota integrativa e studio finalizzato ad uniformare i criteri di valutazione.

Segue a queste fasi l'elaborazione del bilancio stesso e la redazione della relazione contenente la nota integrativa.

Il percorso relativo alla <u>prima macrofase</u> descritta è disciplinato al paragrafo 3.1 dell'allegato n. 4/4 citato. In applicazione di esso, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP), in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 dell'allegato n. 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese. Ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Per costruire gli elenchi previsti dall'allegato n. 4/4 si procederà come segue:

- individuazione delle realtà partecipate (<u>Portafoglio di enti/aziende</u>), nelle quali il Comune possiede direttamente una quota, anche minimale, oppure esercita una forma di controllo o detiene dei "legami";
- 2) predisposizione dell'elenco <u>Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)</u> composto dalle realtà che rispettano i requisiti previsti dal paragrafo 3.1, punto 1) del principio contabile (allegato n. 4/4);
- 3) predisposizione dell'elenco <u>Area di Consolidamento</u> composta da enti, aziende e società che saranno inclusi nel bilancio consolidato sulla base dell'elenco di cui al punto precedente e dei requisiti previsti al punto 2) del paragrafo 3.1. del principio contabile (allegato n. 4/4).

1. Individuazione del Portafoglio di enti/aziende

La prima fase per giungere alla definizione dell'area di consolidamento è la ricognizione delle entità che a diverso titolo hanno rapporti o "legami" di qualsiasi tipo, compresi quelli che non comportano alcuna influenza nei processi decisionali dell'ente, con il Comune di Como.

Alla data del 31.12.2023 gli Enti inclusi nel portafoglio del Comune di Como sono i seguenti:

	Società di capitali - Partecipazione diretta	% di partecipazione	% di voti spettanti in assemblea
1	CSU SRL	100%	100%
2	SOCIETA' DEL POLITEMA SRL in liquidazione	81,6325	81,6325
3	SPT HOLDING SPA	35,74%	35,74%
4	COMODEPUR SCPA in liquidazione	30,38%	30,38%
5	ACINQUE SPA - quotata	9,61%	9,61%
6	VILLA ERBA SPA	7,312%	7,312%
7	COMO ACQUA SRL	2,090%	2,090%

Le Società sotto elencate sono partecipazioni indirette con le quali il Comune intrattiene rapporti solo per tramite della loro controllante:

	Società di capitali - Partecipazione indiretta	Controllante	Quota
1	ASF AUTOLINEE SRL	SPT HOLDING SPA	50,95%
2	COMOCALOR SPA	ACINQUE SPA	51%
3	LERETI SPA	ACINQUE SPA	100%
4	ACINQUE ENERGY GREENWAY SRL	ACINQUE	70%
		TECNOLOGIE SPA	. 0 / 0
5	RETI VALTELLINA e VALCHIAVENNA SRL	ACINQUE SPA	100%
6	ACINQUE ENERGIA SRL	ACINQUE SPA	99,75%
7	ACINQUE AMBIENTE SRL	ACINQUE SPA	100%
8	ACINQUE TECNOLOGIE SPA	ACINQUE SPA	100%
9	ACINQUE INNOVAZIONE SRL	ACINQUE SPA	100%
10	ACINQUE FARMACIE SRL	ACINQUE SPA	100%

Il Comune di Como intrattiene inoltre rapporti con le sotto elencate agenzie, fondazioni, associazioni, consorzi ed enti diversi, che si estrinsecano principalmente nelle nomine o designazioni degli organi delle medesime, ma anche nel versamento di quote associative o di contributi comunque denominati e non finalizzati a specifici progetti.

	Agenzie – Fondazioni – Associazioni – Consorzi - Enti diversi
1	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese
2	Fondazione Alessandro Volta
3	Fondazione Cà D'Industria Onlus
4	Fondazione Gabriele Castellini
5	Fondazione Don Eugenio Bonoli
6	Fondazione L. Ripamonti
7	Associazione Museo della Seta
8	Associazione Istituto Perretta
9	Associazione Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como
10	Associazione Scuola Montessori
11	Associazione Società Storica Comense
12	Ente Parco Spina Verde
13	Scuola dell'Infanzia A. Volta di Breccia
14	Scuola Materna di Rebbio
15	Scuola Materna "Sac. Giuseppe Bernasconi" di Civiglio
16	Azienda Sociale Comasca e Lariana – Azienda speciale consortile
17	Consulta dell'Ateneo Territorio dell'Università degli Studi dell'Insubria
18	Consorzio BIM del lago di Como del Brembo e Serio

2. Individuazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) - Comune di Como"

Sulla base dei principi indicati nel paragrafo 2 dell'allegato n. 4/4 si procede all'analisi delle entità sopra elencate e quindi alla formazione del primo elenco denominato "Gruppo Amministrazione Pubblica – Comune di Como" (GAP) composto da:

A) Organismi strumentali, intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, pertanto già comprese nel rendiconto, prive di personalità giuridica autonoma ma dotate di autonomia gestionale e contabile. Sono ricomprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lqs 267/2000.

Questo Comune NON possiede organismi strumentali.

B.1) Enti strumentali controllati, intesi come aziende speciali, associazioni, consorzi, fondazioni, enti pubblici o privati, diversi dalle società, classificate nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 118/2011.

Gli enti strumentali controllati, secondo la definizione dell'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 e il principio contabile allegato n. 4/4 al citato decreto, paragrafo 2.1, sono costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda:
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda:
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (...) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

La definizione del GAP fa riferimento ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate, e ad una nozione di partecipazione.

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI INCLUSI NEL GAP						
Denominazione	Tipologia ex art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011	Tipo di controllo				
Azienda Sociale Comasca e Lariana	K. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	 - 58,7949% del fondo di dotazione; - 59.5273% dei voti, calcolato sulla base della popolazione residente al 01.01.2022; - controllo ex. lett. a) p. 2.1 del Principio contabile 				

B.2) Enti strumentali partecipati, secondo l'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, sono le aziende speciali, associazioni, consorzi, fondazioni, enti pubblici o privati, diversi dalle società, nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione al capitale in assenza delle condizioni di controllo come individuate al punto precedente.

Ai sensi del paragrafo 4.4 del principio contabile, se "l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione." Tali enti sono classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 118/2011.

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI INCLUSI NEL GAP					
Denominazione	Tipologia ex art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011	% partecipazione			
Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese	I. Trasporti e diritto alla mobilità	14,66%			
Ente Parco Spina Verde	H. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23,82%			
Fondazione Alessandro Volta	D. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	n.d. socio fondatore			
Associazione Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como	D. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	n.d. proprietario di palchi			

Per quanto riguarda le **associazioni e le fondazioni ex lpab** (ovvero quelle derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza), a seguito delle modifiche intervenute al Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017 art. 11 sexies), del parere della Commissione Arconet del 17 luglio 2019 e della deliberazione n. 86/2021 della Corte dei Conti – sez. regionale per la Lombardia, la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico.

Per tale motivo, e non avendo il Comune di Como una partecipazione in tali enti, sono state escluse la Fondazione Cà D'Industria Onlus, la Fondazione Gabriele Castellini, la Fondazione Don Eugenio Bonoli, la Scuola dell'Infanzia A. Volta di Breccia, la Scuola Materna di Rebbio e la Scuola Materna "Sac. Giuseppe Bernasconi" di Civiglio.

Si ritiene inoltre di non includere nel GAP tutti quegli enti in cui il Comune di Como non ha una partecipazione e tantomeno esercita una qualsiasi forma di controllo.

Questi sono: Fondazione L. Ripamonti, Associazione Museo della Seta, Associazione Istituto Perretta, Associazione Scuola Montessori, Associazione Società Storica Comense, Consulta dell'Ateneo Territorio dell'Università degli Studi dell'Insubria.

La partecipazione del Comune di Como nel Consorzio BIM del lago di Como del Brembo e Serio non è di natura patrimoniale ma meramente di natura territoriale ed obbligatoria per legge in quanto il territorio del Comune ricade nell'ambito di competenza dell'attività del consorzio. Non sussistendo nemmeno alcun controllo, si è ritenuto di escludere il Consorzio BIM.

C) Società

Come nel caso precedente, sono previste due fattispecie: le società controllate e quelle partecipate. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Sono comprese anche le società quotate (controllate e/o partecipate) e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

In caso di <u>affidamento diretto</u> di servizi pubblici locali, la società sarà considerata partecipata indipendentemente dalla quota posseduta.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, sono da considerare partecipate anche le società nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20% o al 10% se trattasi di società quotata.

C.1) Società controllate

Sono società controllate quelle nei cui confronti l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria:
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia

conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

SOCIETA' CONTROLLATE INCLUSE NEL GAP					
Denominazione	Tipologia ex art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011	Tipo di controllo			
CSU S.r.l.	A. Servizi istituzionali, generali e di gestione	 il Comune detiene la totalità del capitale (100%) società in house controllo ex. lett. a) p. 3.1 del Principio contabile 			
SOCIETA' DEL POLITEMA S.r.l. in liquidazione	D. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	- il Comune detiene la maggioranza del capitale (81,6325%) - controllo ex. lett. a) p. 3.1 del Principio contabile			

3.2) Società partecipate

Trattasi di società partecipate direttamente o indirettamente dall'amministrazione pubblica capogruppo, a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Alla luce delle recenti modifiche, a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

SOCIETA' PARTECIPATE INCLUSE NEL GAP						
Denominazione	Tipologia ex art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011	% partecipazione				
COMO ACQUA S.r.I.	A. Servizi istituzionali, generali e di gestione	- 2,09% società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali (servizio idrico integrato affidato da ATO)				
COMODEPUR S.C.P.A. in liquidazione	A. Servizi istituzionali, generali e di gestione	30,38%				
SPT HOLDING S.p.A.	I. Trasporti e diritto alla mobilità	35,74%				
ASF AUTOLINEE S.r.I.	I. Trasporti e diritto alla mobilità	partecipata indirettamente tramite SPT Holding Spa che detiene il 50,95% del capitale. Società consolidata nel bilancio consolidato di SPT Holding Spa				

Restano escluse dal GAP la società ACINQUE S.p.A. in quanto società quotata partecipata al 9,61% (quota inferiore al 10%), non a totale partecipazione pubblica e non controllata; la società Villa Erba S.p.A. perché partecipata al 7,312% (quota inferiore al 10%), non a totale partecipazione pubblica e non controllata.

In conclusione, gli enti e le società incluse nell'elenco **Gruppo Amministrazione Pubblica** di questo Comune sono i seguenti:

1	Azienda Sociale Comasca e Lariana	Ente strumentale controllato
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale	Ente strumentale partecipato
	del Bacino di Como Lecco e Varese	
3	Ente Parco Spina Verde	Ente strumentale partecipato
4	Fondazione Alessandro Volta	Ente strumentale partecipato
5	Società Palchettisti del Teatro Sociale di	Ente strumentale partecipato
	Como	
6	CSU SRL	Società controllata
7	SOCIETA' DEL POLITEMA SRL in	Società controllata
	liquidazione	
8	COMO ACQUA SRL	Società partecipata
9	COMODEPUR SCPA in liquidazione	Società partecipata
10	SPT HOLDING SPA - Gruppo	Società partecipata
11	ASF Autolinee Srl	Società partecipata indiretta

3. Individuazione dell'area di consolidamento

Dopo l'individuazione del GAP, occorre identificare gli enti che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria in quanto non tutti gli enti inclusi nel "Gruppo Comune di Como" rientrano necessariamente nell'area di consolidamento.

Il punto 3.1 del citato allegato 4.4 ammette due cause di esclusione:

- a. irrilevanza
- b. impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria.

Irrilevanza

L'ordinamento ammette la possibilità che il bilancio di un soggetto incluso nel GAP non venga consolidato in quanto "irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo".

Dall'esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, <u>una incidenza inferiore al 3%</u> rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilevo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati sempre rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, ai sensi del punto 3.1 del Principio Contabile 4/4.

In applicazione del principio enunciato non vi sarebbe l'obbligo di consolidare i bilanci qualora non ricorrano gli elementi del "controllo" e della "significatività". Questo al fine di rendere la rappresentazione del Gruppo "veritiera e corretta". A fronte di realtà per le quali il Comune non eserciti alcun controllo, ossia non vi sia il governo effettivo dell'entità, la possibilità di indirizzarne le scelte strategiche operative, finanziarie ecc..., direttamente o per tramite di controllata, non si procederà con il consolidamento.

L'impossibilità di reperire le informazioni è un altro elemento che consente l'esclusione dal consolidamento. Tale fattispecie però è applicabile sono in casi circoscritti e attualmente non si è a conoscenza di casistiche che rientrano in queste fattispecie.

Calcolo dell'irrilevanza - bilanci 2022

Per il calcolo dell'irrilevanza, il riferimento è il 3% del valore di bilancio del Comune per questi tre parametri: 1) totale dell'attivo, 2) patrimonio netto, 3) totale dei ricavi caratteristici.

La Deliberazione della Corte dei Conti n.16/SEZAUT/2020/INPR, avente ad oggetto le linee guida per gli organi di revisione sul bilancio consolidato 2019 precisa che il documento da utilizzare per l'elaborazione degli elenchi, ossia del GAP, è quello riferito all'esercizio n – 1 rispetto a quello cui si riferisce il bilancio consolidato.

Per il Comune di Como i parametri riferiti al rendiconto anno 2022 sono i seguenti:

Parametri	Comune di Como	Rilevanza	Soglia di rilevanza
Totale dell'attivo	557.344.737,27	3%	16.720.342,12
Patrimonio netto	419.535.376,5	3%	12.586.061,30
Totale dei ricavi caratteristici	102.815.161,8	3%	3.084.454,85

I parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale degli organismi, degli enti e delle società costituenti il Gruppo Amministrazione pubblica di questo Comune, riferiti all'esercizio 2022, risultano essere i seguenti:

Soggetto	Totale attivo	% su Comune di Como	Patrimonio netto	% su Comune di Como	Totale ricavi	% su Comune di Como
ASCL consortile	7.362.897,00	1,32	71.868,00	0,02	5.331.469,00	5,19
Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del	19.459.850,59	3,49	5.719.624,33	1,36	83.256.567,72	80,98

Bacino di Como Lecco e Varese						
Ente Parco Spina Verde	4.713.345,64	0,85	3.701.763,68	0,88	499.207,51	0,49
Fondazione Alessandro Volta	2.021.593,00	0,36	1.220.113,00	0,29	1.709.629,00	1,66
Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como	5.177.074,50	0,93	3.144.347,65	0,75	592.717,55	0,58
CSU S.r.I.	13.949.691,00	2,50	1.419.204,00	0,34	9.411.543,00	9,15
Società del Politeama S.r.l. in liquidazione	270.539,00	0,05	20.075,00	0,00	69.491,00	0,07
COMO ACQUA S.r.I.	209.961.582,00	37,67	79.192.190,00	18,88	94.106.821,00	91,53
COMODEPUR SCPA in liquidazione	11.999.311,00	2,15	2.509.611,00	0,60	159.857,00	0,16
SPT HOLDING S.p.A. + ASF Autolinee (Bilancio consolidato)	87.527.910,00	15,70	49.213.496,00	11,73	57.123.772,00	55,56

Il principio contabile n. 4/4, al p. 3.1, precisa poi che a decorrere dal 2017 sono considerati sempre rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Applicando tale disposizione si prescinde dall'irrilevanza per:

ASCL Consortile	Ente titolare di affidamento diretto
CSU SRL	Società in house
COMO ACQUA SRL	Società in house

Verificando per gli altri organismi i dati riportati, ne consegue:

Soggetto	Inclusione Area di consolidamento		
	SI		
ASCL Consortile	ente titolare di affidamento diretto e il valore dei		
	ricavi è superiore al 3%		
CSU SRL	SI		
	Società in house e il valore dei ricavi è superiore a		
	3%		
COMO ACQUA SRL	SI		
	Società <i>in house</i> e tutti i valori sono superiori al 3%		
Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del	SI		
Bacino di Como Lecco e Varese	Il valore dell'attivo e dei ricavi è superiore al 3%		
SPT HOLDING SPA + ASF – tramite	SI		
bilancio consolidato	Tutti i valori sono superiori al 3%		

Ente Parco Spina Verde	NO	
Fondazione Alessandro Volta	Tutti i valori sono inferiori al 3%	
Società del Politeama S.r.l. in liquidazione	Tutti i valori sono interiori ai 5%	
COMODEPUR SCPA in liquidazione	NO	
Società Palchettisti del Teatro Sociale di	Tutti i valori sono inferiori al 3%	
Como		

Definiti gli enti e le società che si possono escludere in base alla prima verifica, è necessario procedere ad un secondo controllo per evitare che l'esclusione di tante realtà individualmente insignificanti potrebbero, se cumulate, essere invece significative e la mancata inclusione nel Consolidato sottrarrebbe informazioni rilevanti al bilancio di gruppo.

Nello specifico si devono sommare i valori dei bilanci esclusi e verificare se il totale delle esclusioni non comporta l'incidenza del 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del Comune di Como.

Soggetto	Totale attivo	% su Comune di Como	Patrimonio netto	% su Comune di Como	Totale ricavi	% su Comune di Como
Ente Parco Spina Verde	4.713.345,64	0,85	3.701.763,68	0,88	499.207,51	0,49
Fondazione Alessandro Volta	2.021.593,00	0,36	1.220.113,00	0,29	1.709.629,00	1,66
Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como	5.177.074,50	0,93	3.144.347,65	0,75	592.717,55	0,58
Società del Politeama Srl in liquidazione	270.539,00	0,05	20.075,00	0,00	69.491,00	0,07
Comodepur SCPA in liquidazione	11.999.311,00	2,15	2.509.611,00	0,60	159.857,00	0,16
TOTALI	24.181.863,14	4,34	10.595.910,33	2,52	3.030.902,06	2,96

Si rileva che la sommatoria delle singole percentuali presenta un valore inferiore al 10% quindi al di sotto del limite entro il quale esiste l'obbligo di inserire detti soggetti nell'area di consolidamento.

Conclusioni

In conclusione, gli enti e le società incluse nell'**Area di consolidamento** di questo Comune, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2023, sono i seguenti:

1	Azienda Sociale Comasca Lariana – ASCL+
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese
3	CSU SRL
4	COMO ACQUA SRL
5	SPT HOLDING SPA Gruppo
6	ASF Autolinee S.r.l. – partecipata indiretta

Como, 03.05.2024

Il Direttore del Settore 13 – Risorse Finanziarie - Società Partecipate e Provveditorato

Dott.ssa Rosella Barneschi

(Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale - D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)

L'assessore Dott.ssa Monica Doria

(Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale - D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)